



COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

Provincia di Trento

Piazza del Popolo, 9 - 38049 Altopiano della Vigolana

www.comune.vigolana.tn.it

Codice fiscale e Partita I.V.A. 02402000224

P.E.C.: comune@pec.comune.vigolana.tn.it (utilizzabile solo da altro indirizzo pec)

Area 2 Servizi Tecnici e del Territorio

Piazza del Popolo, 9 Altopiano della Vigolana

Tel. 0461 848812

Email: lavoripubblici@comune.vigolana.tn.it

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 03.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Altopiano della Vigolana, 24 settembre 2026

Ord. n. 111/2026

OGGETTO: REVOCA DELL'ORDINANZA NR. 105/2026 DI DATA 17/09/2026 RELATIVA AL DIVIETO UTILIZZO SENZA PREVIA BOLLIURA DELL'ACQUA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE A FINI POTABILI LIMITATAMENTE ALLE LOC. TIECHERI E NORDOLA

IL SINDACO

Premesso che:

- Con ordinanza nr. 105/2026 di data 17/09/2026 è stato vietato di utilizzare l'acqua dell'acquedotto potabile per uso potabile senza bollitura per le località frazione Frisanchi, loc. Paludei, loc. Maso Tiecheri e loc. Nordola;
- A seguito della non conformità ai valori di parametro sui campioni analizzati sono stati effettuati degli interventi sulla rete acquedottistica;
- In data 21/09/2026 sono stati effettuati nuovi controlli nei punti di prelievo delle località sopraindicate, in data 24/09/2026 prot. 13536 sono pervenuti i rapporti di prova dai quali si rileva che per le loc. Nordola e Tiecheri sono cessate le cause per cui era stata emessa l'ordinanza sopracitata in quanto il campione risulta conforme.
- Visto il vigente Regolamento Comunale per il Servizio di acquedotto potabile approvato con decreto del Commissario Straordinario nr. 83 di data 06/04/2016;
- Visto l'art. 62 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;



Borghi del Respiro



- tenuto conto delle procedure stabilite nel Piano di Protezione Civile Comunale (P.P.C.C.);
- preso atto delle disposizioni vigenti nella Provincia autonoma di Trento in materia di Protezione Civile.

Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la salute pubblica;
Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati.

ORDINA

La revoca dell'ordinanza nr. 105/2026 di data 17/09/2026 avente ad oggetto "Il divieto assoluto, di utilizzare l'acqua del civico acquedotto per uso potabile senza preventiva bollitura" limitatamente alle loc. Maso Tiecheri e Nordola

Rimane valida l'ordinanza nr. 105/2026 di data 17/09/2026 per la frazione Frisanchi e la loc. Paludei per le quali permane il divieto di utilizzo senza previa bollitura dell'acqua dell'acquedotto comunale.

COMUNICA

La durata della presente ordinanza non può essere stabilita a priori; si provvederà ad informare la popolazione e tutti i soggetti interessati della cessazione delle condizioni che hanno determinato la presente ordinanza con un apposito atto di revoca.

AVVERTE

Che eventuali danni a persone e cose ed abusi, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico degli inadempienti che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa.

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia pubblicata all'Albo del comune, nonché trasmessa alla A.S.U.I.T.



Il Sindaco
Ing. Armando Tamanini
(firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

Avverso il presente atto sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
2. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

La presente ordinanza è trasmessa a:

- Albo Comunale;
- Ufficio tecnico comunale;
- Corpo intercomunale Polizia Locale;
- Carabinieri di Altopiano della Vigolana;
- Vigili del Fuoco;
- Asuit ;
- Scripta.
- Attività.